



REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI
DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA PARTECIPAZIONE

ai sensi dell'art.37 comma 1 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 e dell'art.3 comma 1 del "Regolamento di attuazione dell'art.36 comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione." (emanato con D.P.G.R. n.4/2017)

Approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____

INDICE

Art.1 Finalità	pag. 3
Art.2 Funzioni	pag. 3
Art.3 Nomina	pag. 4
Art.4 Rapporti interni	pag. 4
Art.5 Rapporto sull'attività svolta	pag. 4
Art.6 Risorse per l'esercizio delle attività di informazione e partecipazione	pag. 4
Art.7 Rinvio normativo	pag. 5
Art.8 Entrata in vigore ed abrogazioni	pag. 5

ART.1

Finalità

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di Lucca, di seguito denominato anche "garante", al fine di assicurare l'informazione e la partecipazione ai cittadini e a tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di competenza del comune.

Per "informazione" si intende la conoscibilità di tutti gli atti posti in essere dall'amministrazione procedente, tra l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.17 della L.R. 65/2014, fino alla pubblicazione dell'avviso di approvazione dell'atto ai sensi dell'art. 19 della L.R.65/2014.

Per "partecipazione" si intende la possibilità, per i cittadini e tutti i soggetti interessati, di contribuire alla formazione degli atti di governo del territorio, attraverso una pluralità di sedi o occasioni pubbliche, in cui possano essere espresse valutazioni di merito, raccomandazioni e proposte e in cui possano anche essere offerti elementi di conoscenza del territorio che arricchiscano la qualità progettuale degli atti di governo.

ART.2

Funzioni

Il garante dell'informazione e della partecipazione svolge le funzioni ad esso attribuite dalla L.R. 65/2014, secondo quanto specificato nel "Regolamento di attuazione dell'art.36 comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione." (emanato con D.P.G.R. n.4/2017), di seguito denominato "regolamento" e nelle linee guida sui livelli partecipativi, approvate dalla Regione Toscana con D.G.R. 1112/2017, di seguito denominate "linee guida".

Fermo restando quanto previsto negli atti sopra citati, il garante:

a) concorda con il responsabile del procedimento il livello di informazione e le attività di partecipazione da assicurare ai cittadini singoli e associati e a tutti i soggetti interessati, in merito al singolo procedimento da attivare, nel rispetto dei livelli prestazionali indicati all'art.16 del regolamento e dei livelli partecipativi minimi contenuti nelle linee guida.

Per "livelli prestazionali dell'informazione e della partecipazione" si intendono la qualità del processo e la qualità degli esiti dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, nella formazione degli atti di governo del territorio.

Per "livelli partecipativi" si intendono le modalità qualitative della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, adeguata ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio.

b) si attiva, fin dall'avvio del procedimento, per promuovere la conoscenza dell'attività in corso, coinvolgere la cittadinanza e favorire un confronto dialettico sugli argomenti, al fine di apportare un accrescimento culturale reciproco che contribuisca concretamente alla definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, secondo le determinazioni motivatamente assunte dall'amministrazione procedente;

d) assicura che le richieste, valutazioni di merito, raccomandazioni, proposte e ogni elemento di conoscenza del territorio emersi nel corso del procedimento, abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;

e) si confronta con il responsabile del procedimento in occasione degli incontri propedeutici alle scelte decisionali, al fine di garantire una chiara ed esaustiva informazione sulle scelte strategiche degli atti di governo del territorio;

g) assicura la collaborazione con il garante regionale dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina regionale;

h) si impegna a sviluppare e migliorare le proprie competenze e la propria professionalità, anche mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento sulle metodologie e tecniche di informazione e partecipazione, al fine di un più efficace espletamento delle funzioni ad esso attribuite.

Stante quanto previsto all'art.15 comma 2 del regolamento, le funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione potranno essere concentrate su attività di informazione qualora il procedimento avente ad oggetto l'approvazione di piani attuativi, non comporti varianti al piano strutturale o al piano operativo. Ciò vale anche per ogni procedimento per il quale la legge non preveda la fase di avvio del procedimento stesso.

ART.3

Nomina

Il Comune di Lucca, con il presente regolamento, istituisce un proprio garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art.37 comma 1 della L.R. 65/2014. La relativa nomina compete al Sindaco.

Il ruolo del garante può essere svolto da un dipendente dell'Ente o da un soggetto esterno dotato dei requisiti necessari.

Di norma la scelta dovrà orientarsi verso soggetti dotati di idonea preparazione e conoscenza in diritto amministrativo e urbanistico, con adeguate doti di iniziativa, autonomia operativa e facilità di contatto con il pubblico.

A norma dell'articolo 37 comma 3 della L.R.T.n.65/2014 non possono rivestire il ruolo di garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio di cui all'art.1 del presente regolamento.

Nel caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, il garante dovrà essere individuato previa adeguata pubblicizzazione e selezione. Il compenso ad esso spettante sarà determinato e imputato in apposito capitolo di bilancio con determinazione del responsabile del Settore a cui è assegnato il servizio urbanistica.

Il garante dell'informazione e della partecipazione resta in carica per la durata del mandato del Sindaco.

In caso di una lunga assenza del garante lo stesso sarà sostituito con altro soggetto da nominare, in via temporanea, con decreto sindacale.

ART.4

Rapporti interni

Il garante dell'informazione e della partecipazione opera in rapporto di costante coordinamento e collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli Uffici coinvolti nelle procedure.

Gli Uffici, tramite il responsabile del procedimento, trasmettono i materiali, i documenti e quanto altro contenga informazioni utili per una corretta informazione dei cittadini.

Il garante provvede alla comunicazione mediante la redazione di note informative.

ART.5

Rapporto sull'attività svolta

Il garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art.38 della L.R.T.n.65/2014, redige il rapporto sull'attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, specificando le iniziative poste in essere in attuazione del programma delle attività contenuto nell'atto di avvio del procedimento, dando conto dei risultati dell'attività di informazione e partecipazione e del rispetto dei livelli partecipativi conseguiti.

Il rapporto del garante costituisce il contributo per l'amministrazione precedente ai fini:

- della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio;
- delle determinazioni motivatamente assunte

Art.6

Risorse per l'esercizio delle attività di informazione e partecipazione

Per lo svolgimento delle attività di informazione e partecipazione, il garante si avvale del Settore a cui è assegnato il servizio urbanistica. Può avvalersi anche della collaborazione delle strutture comunali che abbiano competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle funzioni.

Art.7
Rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.

Art.8
Entrata in vigore ed abrogazioni.

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della sua compiuta pubblicazione all'albo informatico del Comune di Lucca.
2. Dall'entrata in vigore di cui al comma 1 è abrogata la disciplina per l'esercizio delle funzioni del garante del Comune di Lucca, approvata con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 33 del 05/07/2006.